

*Articolo 5*

1. Entro e non oltre il 30 novembre di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione la superficie totale investita ad agrumi, il numero complessivo di alberi in produzione e il quantitativo totale di agrumi raccolti risultanti dalle dichiarazioni di raccolta degli agrumi. Tali informazioni sono ripartite per regione, per prodotto e per varietà in base alla nomenclatura di cui all'allegato.

2. Fatto salvo il disposto del paragrafo 1, la Commissione può, di concerto con gli Stati membri interessati,

stabilire le modalità per la trasmissione telematica delle informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2.

3. In caso di applicazione del paragrafo 2, la Commissione garantisce la riservatezza delle informazioni comunicate nonché l'accesso di tutti gli Stati membri alle informazioni relative ai produttori dei rispettivi territori.

*Articolo 6*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*